



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 - IL MILIONE

Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara (MN)
c.f 91005260202 - cod. Unico fatturazione UFA43W
TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980

mn82400c@istruzione.it - mn82400c@pec.istruzione.it
www.icsilmilione-suzzara.edu.it



Direttiva n°5

Al personale docente ed ATA

Oggetto: a. Utilizzo del cellulare, b. divieto di fumo, c. tasso alcolemico

a1. Utilizzo del cellulare da parte dei docenti anche durante le ore di lezione

Nel prendere atto

- della Circolare ministeriale 25 agosto 1998 n° 362 in cui si dichiara che “tali comportamenti (utilizzo cellulare) - laddove si verificano - non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti”
- di quanto inserito nel patto formativo tra scuola-famiglia ed alunni, contenente il regolamento per un comportamento corretto all’interno della scuola da parte degli alunni,

si chiede ai docenti **di non utilizzare il cellulare durante le ore di attività didattica**, salvo casi eccezionali (gravi problemi familiari o di salute), debitamente comunicati agli alunni.

L’indicazione è dettata, inoltre, dalla necessità di coerenza educativa rispetto a quanto viene richiesto agli alunni.

a2. Utilizzo del cellulare da parte del personale ATA durante le ore di servizio

Il divieto di utilizzare il cellulare personale all’interno della scuola **è da intendersi esteso anche al Personale ATA**, in quanto tale uso è da ritenersi una violazione degli impegni presi sul posto di lavoro, e sottrazione di tempo al regolare servizio con relativo danno all’erario dello Stato.

L’indicazione è dettata, inoltre, dalla necessità di coerenza educativa per il fatto che il lavoro si svolge in una Scuola.

Il personale che non osserva tale disposizione può essere oggetto di provvedimento disciplinare.

b. Divieto di fumo

La legge "madre" (legge n. 584 del 1975, art. 7) parla di divieto nelle "aule scolastiche". Nel 1991 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato una Direttiva per interpretare correttamente la legge 584. Nel testo si sottolinea (art. 3)

"a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti - in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico; b) per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (5), ancorché non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie"

È pertanto stabilito il divieto di fumo nei seguenti locali:

- aule, atri, ingressi, corridoi, segreteria, sala professori, laboratori, sale adibite a riunioni e bagni
- uffici aperti al pubblico
- uffici locali e spazi aperti, in cui si verifichi la permanenza degli utenti anche per tempi brevi come cortile all'ingresso degli alunni e dell'utenza, passaggi esterni tra la palestra e la scuola (la ratio di tale indicazione sta nella funzione educativa e nella coerenza educativa del personale della scuola rispetto ai minori)

Sono individuati quali preposti alla vigilanza sul rispetto di tale normativa (in attuazione all'articolo 4 comma 1 lettera b del DPCM 14-12-95), oltre al DS, i coordinatori di plesso e i preposti alla sicurezza di plesso. I trasgressori sono chiamati al pagamento di una sanzione pecuniaria dai 25 ai 250€ che può esser raddoppiata se nei dintorni vi sono donne in gravidanza o bambini sotto i 12 anni.

c. Tasso alcolemico

In applicazione dell'art. 15 della Legge 125/01, per chi opera in attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, vige il "DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERACOLICHE PER DETERMINATE ATTIVITA' LAVORATIVE A RISCHIO", individuate nell'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006.

Si ricorda inoltre che, a norma del dispositivo dell'art. 688 C.P. "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 309,00.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale. La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

Sono individuati quali preposti alla vigilanza sul rispetto di tale normativa, oltre al DS, i coordinatori di plesso, i preposti alla sicurezza di plesso per il personale docente ed educatori, e il DSGA per quanto riguarda il personale ATA.

Il presente documento viene indirizzato al personale come direttiva da firmare obbligatoriamente per presa visione e accettazione completa, attraverso la spunta di presa visione sul registro elettronico.

Suzzara, 04-10-2024

Il dirigente scolastico
Stefano Trevisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.